



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 15/01/2021

**OGGETTO:TUTELA ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI
SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORLÌ' - DISPOSIZIONI**

IL SINDACO

Avvalendosi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, quale autorità sanitaria locale;

Atteso che vigono le condizioni di tutela sanitaria emergenziale come prorogate da disposizioni governative giusti i DPCM e i Decreti ministeriali agli atti;

Richiamato in particolare il DPCM del 14 gennaio 2021 recante misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale valevoli fino al 5 marzo 2021 tra cui la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Richiamate integralmente le proprie precedenti ordinanze n. 30 del 16.10.2020, n. 39 del 24.11.2020, n. 41 del 4.12.2020 e n. 43 del 23.12.2020;

ATTESA la necessità di preservare la salute dei cittadini anziani e disabili ospiti delle strutture residenziali, comunque denominate, e ridurre il rischio di contagio della popolazione fragile più esposta all'insorgere di complicanze legate alla malattia;

VALUTATA l'urgenza, per i motivi esposti, di disporre per la salvaguardia della salute degli ospiti delle strutture socio assistenziali della città, la proroga delle limitazioni all'accesso di parenti e visitatori nelle stesse strutture, fatte salve alcune deroghe di seguito definite, responsabilizzando al contempo le stesse strutture circa le modalità di comunicazione degli ospiti con i propri familiari a distanza, attraverso telefonate e videochiamate, nonché al rafforzamento dell'approntamento delle misure finalizzate a consentire le visite in presenza, di cui alle linee guida regionali e nazionali emanate;

RITENUTO ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'andamento dei contagi;

RICHIAMATO ancora l'art. 50, commi 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che i gestori e responsabili di tutte le strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché delle strutture residenziali per disabili, site nel territorio della città di Forlì, sospendano l'accesso di parenti e visitatori alle medesime strutture, fatto salvo

- consentire visite dei soli stretti famigliari a persone ospitate in dette strutture, che versano in fasi terminali/di fine vita, oltrechè a professionisti per pratiche legali d'interesse di tali ospiti, indifferibili ed urgenti per cui sia necessaria la visita in presenza;
- l'installazione presso le Comunità residenziali per anziani e disabili del territorio comunale, di strutture fisse o mobili di tutela per la sicurezza sanitaria delle persone ospitate, con netta separazione fra visitatore e ospite stesso, e che garantisca il

completo isolamento del ricoverato rispetto al visitatore, con altrettanta separazione di accesso a dette strutture;

ovvero

- l'avvenuta effettuazione nell'immediatezza della visita, di un test antigenico rapido con esito negativo da parte del parente/visitatore.

Cio' comunque fatto salvo il rispetto di tutte le misure previste dalla normativa nazionale e regionale per consentire le visite infrascritte in massima sicurezza sanitaria.

La presente Ordinanza è valida dal 16 gennaio 2021 a tutto il 5 marzo 2021.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Forlì;
- la trasmissione di copia, per posta elettronica o PEC, se disponibile, a tutte le strutture residenziali per anziani e disabili ubicate nel territorio del Comune di Forlì;
- la trasmissione di copia della stessa, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

Ø Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;

Ø Sindaci dei Comuni del Comprensorio forlivese;

Ø Questura di Forlì;

Ø Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Forlì;

Ø Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Ø Corpo di Polizia Locale della città di Forlì;

Ø Regione Emilia Romagna;

Ø Provincia di Forlì;

Ø Direzione distretto sanitario di Forlì – Azienda UsI della Romagna;

Ø Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Forlì e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR dell'Emilia Romagna rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

Tanto si dispone.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente